01-09-00 - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
01-09-06 - Servizio Forniture e Servizi

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027, DESTINATO ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE.

(PRIORITÀ 3 TRANSIZIONE VERDE – AZIONE 3.7.3 MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AUTORITÀ DEI PROGRAMMI E DEGLI ORGANISMI LEGATI ALL'ATTUAZIONE DEI FONDI)

Scadenza presentazione offerte ***22 Settembre 2026 h. 13:00***

ID APPALTO ANAC: 50468089-b85c-4761-858c-9b7544336a3b

CUP: E79B26000110009 – CUI: S80002870923202500616 - CIG: BC852CEA66

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SARDEGNACAT 5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE 6
1.3 IDENTIFICAZIONE 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 9
2.1 DOCUMENTI DI GARA 9
2.2 CHIARIMENTI 9
2.3 COMUNICAZIONI 10
3. OGGETTO DELL'APPALTO e IMPORTO 11
3.1 DURATA, ESECUZIONE DEL SERVIZIO 12
3.2 REVISIONE DEI PREZZI 12
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 17
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 17
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 17
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 17
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 18
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 19
7. AVVALIMENTO 19
8. SUBAPPALTO 21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 22
10. GARANZIA PROVVISORIA 22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 25
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 25
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 26
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 28
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 30
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 32
14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 32
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 33
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 34
15. OFFERTA TECNICA 37
15.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 41
16. OFFERTA ECONOMICA 41

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 41
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 43
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 45
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 47
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 48
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 48
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 49
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 49
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 50
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 51
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 52
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 54
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 55
26. ACCESSO AGLI ATTI 55
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 56
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 56

PREMESSE

In attuazione della Decisione di contrarre n. 612/21733 del 14.07.2026, *della Direzione Generale dell'Assessorato all'ambiente - Servizio Tutela della natura e politiche forestali (TNPF) della Regione Autonoma della Sardegna*, la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza (di seguito anche CRC), Servizio Forniture e Servizi, in qualità di soggetto delegato per la fase di affidamento, ha indetto una procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di "*supporto specialistico per la gestione del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027"*, afferente alla Direzione Generale dell'Assessorato all'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, da stipulare con un unico operatore. ***(Determinazione rep. n. 779 prot. n. 9316 del 24.07.2026)***

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara e allegati.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi art. 108, comma 2 del D.lgs 36/2023.

CIG: BC852CEA66 **– CUP:** E79B26000110009 - **CUI:** S80002870923202500616

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2].

La stipula del contratto, con un unico operatore economico sarà a cura della Stazione Appaltante: Servizio Tutela della natura e politiche forestali (TNPF) della Direzione Generale dell'Assessorato all'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.

La Stazione Appaltante delegante è la *: Direzione Generale dell'Assessorato all'ambiente - Servizio Tutela della natura e politiche forestali (TNPF) della Regione Autonoma della Sardegna*

La *Centrale Regionale di Committenza della Regione* Autonoma della Sardegna è stata delegata per l'espletamento della presente procedura.

Il Responsabile Unico del Progetto della stazione appaltante delegante ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del Codice è ***Ing. Silvia Serra***, indirizzo e-mail siserra@regione.sardegna.it

Il RUP della Centrale di Committenza/Stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'articolo 15, comma 9 e 62 comma 13 del Codice è il ***dott. Andrea Tuveri***, indirizzo e-mail *andtuveri@regione.sardegna.it*

1. PIATTAFORMA

La presente procedura di gara verrà espletata utilizzando **la nuova piattaforma** di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo

https://sardegnacat.regione.sardegna.it/ , pertanto ogni riferimento alla Piattaforma nel presente disciplinare è da intendersi al sistema raggiungibile al predetto link.

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegnacat.it al link https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sulla PAD e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguenti link https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-generali-di-utilizzo/100-condizioni-generali-di-utilizzo

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la

pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali operativi presenti nella Piattaforma SardegnaCat (PAD).

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo: https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale in corso di validità e rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla PAD secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e scaricabile tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche

Gli operatori economici posso registrarsi sulla Piattaforma tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" dell'homepage di SardegnaCAT (https://sardegnacat.regione.sardegna.it/) oppure accedendo direttamente al seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnacat.zendesk.com

Agli operatori economici non ancora registrati sulla PAD che intendono partecipare alla procedura di gara si consiglia di effettuare la registrazione almeno 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- BANDO DI GARA;
- DISCIPLINARE DI GARA;
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Allegati di gara

- Allegato 1 - Capitolato Speciale;
- Allegato 2 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 3 - Modulo attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 4 - Informativa privacy;
- Allegato 5 - Schema di contratto;
- Allegato 6 - Dichiarazione Antimafia;
- Allegato 7 - Dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- Allegato 8 - Patto di Integrità RAS.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/178489745861830

Oppure nella sezione "bandi e gare", al seguente link: www.regione.sardegna.it seguendo il percorso "Regione" – "Struttura Organizzativa" – "Presidenza" – "Direzione generale della Centrale regionale di Committenza" - nella Sezione servizi: "Bandi e gare" e nella sottosezione della procedura in "Visualizza documenti".

La documentazione è, inoltre, disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT al seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore ***13:00*** *del giorno* ***11/09/2026***, *esclusivamente* in via telematica attraverso la sezione "Chiarimenti" della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Si rinvia ai manuali disponibili sulla Piattaforma nella sezione “Informazioni” > “ Manuali OE” > e scaricabili tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 88 comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima sul sito istituzionale http://www.regione.sardegna.it seguendo il percorso “Regione” – “Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza” – nella Sezione servizi: “Bandi e gare” e nella sottosezione della procedura in “Visualizza documenti”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma e il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite email: support@sardegnacat.zendesk.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma SardegnaCAT e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviate). È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del s*ervizio di "supporto specialistico per la gestione del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027".*

La presente procedura è costituita da un unico lotto di aggiudicazione poiché il servizio descritto è di per sé indivisibile; pertanto, la suddivisione in lotti comporterebbe criticità tecniche ostative ad un razionale e coordinato espletamento delle attività oggetto dell'appalto, non risultando funzionali al fine della gestione unitaria del servizio richiesto e della razionalizzazione dei costi.

Il dettaglio delle prestazioni e i macro-ambiti di attività sono descritti nel Capitolato Tecnico.

Tabella 1: Oggetto dell'Appalto

Lotto	Descrizione della fornitura beni	CPV	P (principale)	Importo a base di gara (Iva esclusa)
1	*SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027*	79500000-9 "Servizi d'ufficio	P	€. 701.282,26
A) Importo a base di gara				€. 701.282,26
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0
A) + B) Importo complessivo dell'appalto				**€. 701.282,26**

L'importo complessivo dell'appalto è a **€. 701.282,26**, esclusa Iva.

L'appalto trova la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla stipula del contratto d'appalto sarà assicurata mediante i fondi del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027. Priorità 3 – Transizione verde – OS 2.VII) - Azione 3.7.3 e dal conseguente stanziamento pluriennale dai capitoli di spesa SC09.6278, SC09.6279 e SC09.6280, CdR 00.05.01.04.

La presente procedura di gara ha ad oggetto la prestazione di servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato.

È comunque onere dell'appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

3.1 DURATA, ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La **durata** dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **40 (quaranta) mesi**, decorrenti dall'avvio dell'esecuzione dell'attività. Si rinvia al Capitolato Speciale, art. 4).

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a realizzare i servizi previsti dal Capitolato Tecnico, secondo il cronoprogramma operativo definito nell'Offerta Tecnica, e ove necessario, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione del Contratto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale.

La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.

Ai sensi della Tabella D1 di cui all'Allegato II.2-bis al Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS), pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT unitamente alla relativa metodologia di calcolo, validi per le prestazioni associate al CPV prevalente 79500000-9 "Servizi d'ufficio", il cui codice ATECO associato è 82 "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese".

L'andamento degli indici verrà monitorato dalla stazione appaltante con periodicità semestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione. In virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, l'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante le variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione.

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga

dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il Fornitore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro tre anni dalla stipulazione del contratto, a norma dell'articolo 76 comma 6 del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli del contratto principale. Tali servizi analoghi potranno riguardare anche Programmi di attività cofinanziati con fonti di altra natura, inclusi nella programmazione unitaria della Regione, per un importo stimato complessivamente non superiore ad **€. 701.282,26**, al netto di Iva.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del *quinto dell'importo* del contratto, stimato pari a **€ 140.256,45,** al netto di Iva, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ex art. 120, comma 9, del Codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, è pari ad **€ 1.542.820,97** al netto di Iva, così suddiviso:

	Importo complessivo (A+B)	**Importo € (Iva esclusa)**
A)	**Servizio oggetto dell'appalto** *SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027*	**€ 701.282,26**
B) Opzioni		
B1	Importo per i servizi analoghi mesi 40 (ex art. 76, comma 6, del Codice)	€ 701.282,26
B2	Importo massimo del quinto d'obbligo (ex art. 120 comma 9 del codice)	€ 140.256,45
	Valore globale stimato (A+B)	**€ 1.542.820,97**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 10 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare

anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. *self cleaning*).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo del FVOE che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 262 del 20.6.2023, punto 12.4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane *per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara*, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di servizi analoghi consistenti in 4 (quattro) progetti di supporto a favore di soggetti pubblici, in materia di ampliamento e potenziamento delle conoscenze e delle competenze amministrative e tecniche dei propri dipendenti e collaboratori, di cui:

- almeno uno di questi progetti dovrà essere stato erogato a favore di una Amministrazione regionale o centrale;
- almeno uno di questi progetti dovrà essere stato incentrato sulle tematiche dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o di altri Fondi o Programmi europei;
- almeno uno di questi progetti dovrà avere avuto un importo pari almeno a ***300.000,00 euro***.

L'offerente deve fornire tutti i riferimenti dei quattro incarichi progettuali di cui al capoverso precedente, indicando l'ambito di riferimento, inserendo la descrizione dell'incarico con specificazione dei servizi svolti, i riferimenti contrattuali, gli importi, le date e i committenti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

N.B.: in sede di partecipazione, nel DGUE, l'operatore indica l'elenco dei servizi analoghi ***effettuati*** nel periodo di riferimento con l'indicazione dell'oggetto del contratto, del periodo di riferimento dell'esecuzione dello stesso e il destinatario pubblico/privato della prestazione.

In ogni caso, per i contratti ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento l'importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito/fornito nel suddetto periodo. Si precisa che per importo eseguito si intende l'importo relativo alla prestazione **effettuata** nel periodo di riferimento.

Nel caso di precedenti servizi eseguite in Raggruppamento, ciascuna impresa, ai fini della dimostrazione del requisito, dovrà indicare la quota-parte del servizio eseguito e il relativo importo (IVA esclusa).

Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro: il Committente, **l'oggetto del servizio** e delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, **quota RTI**, l'importo e il **periodo di esecuzione (data inizio e fine)**.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo **6.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente. Se l'avvalimento serve ad entrambe le finalità si rimanda a quanto specificato successivamente per la presentazione del contratto.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio (idoneità professionale).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Dal contratto deve quindi emergere l'indicazione di un corrispettivo o di un interesse, direttamente o indirettamente

patrimoniale dell'impresa ausiliaria. In alternativa (e quindi in assenza di onerosità) deve emergere comunque, in modo chiaro, un interesse proprio dell'impresa ausiliaria.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Codice, il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione della volontà di subappaltare, nonché di mancata indicazione dei servizi o delle parti di servizio che si intende subappaltare, il subappalto è vietato. A tal fine i concorrenti dovranno indicare la volontà e i servizi o parti di servizi nell'apposita sezione del DGUE.

Il ricorso al subappalto è ammesso per tutte le prestazioni oggetto del contratto, ma queste non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della loro natura e della particolarità delle prestazioni richieste e per l'esigenza di garantire un controllo diretto delle attività, delle modalità di svolgimento e dei risultati delle stesse da parte della Stazione appaltante

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 3.2 del presente Disciplinare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 co. 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta la messa a disposizione di un gruppo di lavoro, la cui composizione minima, in termini di risorse umane e giornate uomo richieste per ciascun profilo, è descritta **nell'art. 6 del Capitolato.**

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria del 2% del valore complessivo dell'appalto (importo a base di gara + opzioni, al netto dell'IVA), ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 30.856,42**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, intestato alla Regione Autonoma della Sardegna presso Banco di Sardegna (Tesoreria), specificando la causale del versamento:

INTESTATARIO: **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA** (C.Fisc. 80002870923) DG Centrale Regionale di Committenza – Servizio Forniture e Servizi

Codice IBAN: **IT28I0101504801000070673111**

SWIFT: obbligatoria solo per i soggetti esteri
• Dentro AREA SEPA SARDIT31
• Fuori AREA SEPA BPMOIT22
Causale: **EC613.013 - 00.01.09.06** – **garanzia provvisoria** – CIG:**…….**

Il Concorrente dovrà, inserire a sistema (nella piattaforma SardegnaCAT) il documento in formato elettronico dell'avvenuto versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto (Operatore Economico) che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve **essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.**

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per **240** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori *180 giorni*, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del **10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del **10%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001 – UNI ISO 45001 – UNI/PdR 125. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, *pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara].*

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica per effetto del tardivo pagamento causa malfunzionamento della piattaforma Anac, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

*L'operatore economico che **non adempia** alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.*

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, scaricabili dalla sezione "Informazioni" della homepage > "Manuali OE" e tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Relativamente alla documentazione presentata in copia si rimanda alla dichiarazione di conformità all'originale presente nell'Allegato 2, ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ***13:00*** *del giorno* ***22 Settembre 2026*** **a pena di irricevibilità**. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SardegnaCat (PAD).

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, di **non allegare alcuna copia del documento d'identità** anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione, ai sensi dell'art. 36 del Codice. *In caso di allegazione la Stazione Appaltante* ***procederà al trattamento dei dati sulla base del consenso reso*** *con la dichiarazione di cui all'Allegato 2 - Domanda di partecipazione";*

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un **mancato funzionamento** o un **malfunzionamento** della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante.

Al fine di agevolare la verifica della documentazione da parte della Stazione Appaltante, si richiede che le cartelle zippate *(caricabili esclusivamente nel campo "Ulteriori allegati" o in campi aggiunti dall'OE tramite il comando "Aggiungi Allegato")* contenenti file firmati digitalmente **non vengano** a loro volta firmate digitalmente. Ogni file deve essere firmato digitalmente in modo separato e individuale.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma SardegnaCat (PAD) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD, scaricabili dalla sezione "Informazioni" della homepage > "Manuali OE" e tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A – **Documentazione amministrativa** di cui al successivo **paragrafo 14**;

B – **Offerta tecnica,** di cui al successivo **paragrafo 15;**

C – **Offerta economica,** di cui al successivo **paragrafo 16;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SardegnaCat (PAD) offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, all'indirizzo dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa che, qualora i campi previsti nelle sezioni configurate in Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara potrà essere prodotta inserendo eventuale cartella compressa in formato zip.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD, il DGUE deve essere compilato online sulla PAD.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili:**

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

 Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta

*In caso di inutile **decorso del termine**, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.*

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **10 giorni**. *I chiarimenti resi dall'operatore economico **non possono** modificare il contenuto dell'offerta.*

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD, nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) **(Allegato 2) -** Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative *(si rimanda al par. 14.1 per la descrizione)*;
2) **DGUE** *in formato elettronico (da compilare online sulla Piattaforma);*
3) **(Allegato 7) -** Modulo Attestazione pagamento imposta di bollo;
4) **(Eventuale) Procura;**
5) **Garanzia provvisoria** *(si rimanda al paragrafo 10 per la descrizione);*
6) **(Eventuali) Certificazioni** per la riduzione della garanzia provvisoria;
7) **(In caso di avvalimento)** la documentazione richiesta dal paragrafo 14.4 del presente disciplinare;
8) **(Per i soggetti associati)** eventuale documentazione di cui al paragrafo 14.5 del presente disciplinare;
9) Copia ricevuta avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC;**
10) **Allegato 7 – Dichiarazioni Stato di famiglia per Antimafia.** Ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. Qualora l'Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in alternativa, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione. In caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari le dichiarazioni dovranno essere presentate da parte di ciascuna impresa facente parte del RTI o Consorzio.

 Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65 del Codice, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata sia dal Consorzio sia dalle consorziate indicate come esecutrici.
11) **(Allegato 8) - Patto di integrità:** tale allegato dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file "Patto d'integrità" in formato p7m, già firmato del Dirigente competente della procedura di gara. *In caso di RTI il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento;*

*Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nella sezione "**Allegati generici".***

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 2.**

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- *se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del*

2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- *se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.*

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. E' richiesta la compilazione dell'***Allegato 3 – Modulo attestazione pagamento imposta di bollo***.

Il pagamento della suddetta imposta del valore **di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega **all'Allegato 3** compilato la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dell'Allegato 3 e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. *Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.*

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB: *Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

Il manuale per la compilazione del DGUE è disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT nel seguente link: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega, oltre al DGUE:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) l'Allegato 7, contenente le dichiarazioni di avvalimento dell'impresa ausiliaria;
3) il contratto di avvalimento, anche misto;
4) Allegato 6 – Dichiarazioni Stato di famiglia per Antimafia.

N.B. Il contratto di avvalimento premiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta, è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori e delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (da rendersi utilizzando l'Allegato A).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle categorie di lavori e delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 c. le categorie di lavori e in caso di appalto misto parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori o in caso di appalto misto delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle categorie di lavori o in caso di appalto misto delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 c. le categorie di lavori o in caso di appalto misto le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]*:

a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi …… [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- **che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il …….. da ……..**
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il …… da …….;

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- **che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;**

e) ***[solo per i consorzi stabili]*** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, …… *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nella guida scaricabile dalla sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > "OE_ Presentazione offerta generica" e tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/109-oe-presentazione-offerta-generica-v1

L'Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti e gli elaborati tecnici, articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare,

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo **14.1** e deve contenere i seguenti documenti:

a. Relazione tecnica del servizio offerto (con indice generale in riferimento al numero della pagina).

Detto documento non potrà superare le **30 pagine** (sono escluse dal conteggio le due copertine iniziale e finale), formato A4, con utilizzo di carattere Arial o open font equivalente, dimensione 10, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro. Le ulteriori pagine, in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non verranno prese in esame. Per pagina si intende la facciata di ciascun foglio; si precisa che nelle facciate sopra indicate si intendono inclusi l'indice, eventuali grafici e tabelle il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto, i seguenti elementi:

A) QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (MAX 30 punti)	
sub criterio A.1 **CONTENUTI** punti 15 (D)	La proposta progettuale sarà valutata con riferimento al dettaglio delle attività proposte per lo sviluppo delle due linee previste dal capitolato, in base a: funzionalità rispetto agli obiettivi del servizio, completezza ed efficienza in

	relazione alle opzioni di intervento esistenti, adeguatezza rispetto alle caratteristiche dei destinatari/beneficiari delle attività.
sub criterio A.2 **METODI E STRUMENTI** punti 15 (D)	Saranno valutate le scelte metodologiche e le connesse modalità di attuazione delle attività, sulla base dell'efficacia rispetto agli obiettivi, della coerenza in rapporto alle esigenze dei destinatari e della capacità di garantire il rispetto delle tempistiche.
B) CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE (MAX 35 punti)	
sub criterio B. 1 **GRUPPO DI LAVORO, RUOLI E RESPONSABILITÀ** punti 20 (D)	Sarà valutata la composizione e articolazione del gruppo di lavoro che interverrà per l'attuazione delle due linee di intervento, in termini di: dimensionamento dell'organico, professionalità coinvolte e relative competenze possedute, livelli di esperienza maturata in generale e, soprattutto, nelle tematiche specifiche delle materie di intervento. Nella valutazione del modello organizzativo e gestionale si terrà conto anche dei seguenti aspetti: - procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni/figure previste e modalità di interazione per la gestione delle attività del servizio; - modalità di organizzazione/confronto/interazione con la Stazione appaltante; - figure di supervisione e monitoraggio delle attività. In caso di RTI, l'offerente dovrà fornire le aree di competenza di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento
sub criterio B. 2 **PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO** punti 5 (D)	Sarà valutata la proposta in termini di capacità di programmare l'organizzazione delle attività nel tempo, di monitorare e valutare l'andamento delle metriche di progetto, rilevare e valutare la soddisfazione dei soggetti coinvolti. In particolare: - la programmazione e tempificazione delle attività (cronoprogramma di dettaglio) e l'individuazione delle *milestone* per la verifica del corretto avanzamento dei lavori; - l'individuazione di sistemi e strumenti per misurare l'avanzamento delle attività e gli scostamenti delle metriche di progetto rispetto alle previsioni iniziali; - la previsione di specifiche metodologie volte favorire il riallineamento delle metriche di progetto in caso di scostamento.
sub criterio B. 3 **ANALISI DEL RISCHIO** punti 5 (D)	Saranno valutate le indicazioni rispetto alla valutazione e modalità di gestione dei rischi, con particolare riferimento ai seguenti punti: - Individuazione delle criticità possibili; - individuazione dei rischi secondo entità e probabilità; - strategie di gestione del rischio.
sub criterio B. 4 **ANALISI DEL PROCESSO** punti 5 (D)	Saranno valutate le proposte formulate rispetto al sistema di controllo della qualità del servizio reso e della soddisfazione dei beneficiari rispetto alla fruizione delle attività. Saranno, pertanto, oggetto di valutazione: - obiettivi di qualità del servizio e di gradimento/soddisfazione dei destinatari delle attività; - metodologie e strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e della customer satisfaction, con relativo cronoprogramma; - procedure di confronto con la Stazione appaltante per l'analisi delle problematiche e la proposta di azioni correttive; - procedure specifiche per la gestione dei problemi e non conformità, ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte.
C) MISURE DI RESPONSABILITÀ (MAX 5 punti)	
sub criterio C.1	Sarà valutata l'adozione di politiche aziendali tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di

MISURE DI PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE punti 1 (T)	cui all'articolo 46 - bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In caso di RTI dovranno essere indicati i componenti del raggruppamento che possiedono tale certificazione. Il punteggio sarà riconosciuto se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario sia in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione.
sub criterio C.2 **MISURE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ** punti 1 (T)	Sarà valutato l'inserimento nell'organico aziendale, di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge. Il punteggio sarà riconosciuto in presenza di apposita dichiarazione di impegno.
sub criterio C.3 **MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE E RESPONSABILITÀ SOCIALE** punti 2 (T)	Sarà oggetto di valutazione il possesso di certificazioni di gestione ambientale e/o di responsabilità sociale quali: ISO 14.000, EMAS, SA 8000 o equivalente. In caso di RTI dovranno essere indicati i componenti del raggruppamento che possiedono tali certificazioni, con specifica delle stesse. Il punteggio sarà riconosciuto se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario sia in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione.
sub criterio C.4 **MISURE DI INSERIMENTO LAVORATIVO** punti 1 (T)	Sarà oggetto di valutazione l'inserimento, nel gruppo di lavoro, di giovani laureati con meno di 36 anni di età. Il punteggio sarà riconosciuto in presenza di apposita dichiarazione di impegno all'inserimento, nel gruppo di lavoro, di giovani laureati con meno di 36 anni di età.
D) PROPOSTE MIGLIORATIVE (Max 10 punti)	
sub criterio D. 1 **SERVIZI MIGLIORATIVI** punti 10 (D)	Saranno valutati gli elementi migliorativi offerti rispetto a quanto richiesto, la valutazione sarà effettuata in termini di contributo, attinenza, efficacia ed efficienza del servizio. In particolare, sarà valutata la capacità di potenziare il servizio rispetto al numero minimo di giornate/uomo richiesto per ciascun profilo professionale. Inoltre, sarà valutata: – la congruenza e l'integrazione dei servizi aggiuntivi proposti con gli obiettivi e le attività indicate nel capitolato; – la completezza e l'articolazione dei servizi aggiuntivi proposti; – l'incidenza positiva rispetto alla qualità dei servizi richiesti e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; – l'innovatività delle proposte per il perseguimento della maggior qualità ed efficacia.

La relazione deve essere completata da una tabella riepilogativa contenente il riferimento ai sub-criteri di valutazione e alla corrispondente pagina della relazione in cui esso viene esplicitato nell'offerta tecnica.

b. (eventuale) Certificazione della Parità di Genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, necessaria per l'assegnazione dei

punti relativi alla griglia di valutazione, criterio “parità di genere” (art. 16.1 griglia di valutazione del Disciplinare);

c. **(eventuali) altre certificazioni:** il possesso di certificazioni di gestione ambientale e/o di responsabilità sociale quali: ISO 14.000, EMAS, SA 8000 o equivalenti;
d. **(eventuale) Dichiarazione impegno:** assunzione, nell’organico aziendale, di persone con disabilità in quota eccedente l’obbligo minimo di legge;
e. **(eventuale) Dichiarazione impegno**: inserimento, nel gruppo di lavoro, di giovani laureati con meno di 36 anni di età.
f. (**se del caso**) in caso di avvalimento premiale, **Contratto di Avvalimento**, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 del presente disciplinare.

Tutta la documentazione relativa **all’offerta tecnica** dovrà essere fornita in formato pdf che consenta la ricerca all’interno del testo.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione *(diretta e/o indiretta) all’offerta economica*.

La Commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, comporta l'**esclusione** dalla gara.

Si precisa sin d'ora che eventuali documenti e/o allegati ulteriori rispetto alle indicazioni riportate nel presente Disciplinare, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara.

I documenti allegati devono essere firmati digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui al paragrafo 14.1 del presente Disciplinare. NON È RICHIESTA L’ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ O RICONOSCIMENTO.

15.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica **allega**, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, **unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.**

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà caricare sulla Piattaforma (PAD) l'offerta economica secondo le modalità esplicitate nella guida per la presentazione dell'offerta scaricabile dalla sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > OE_ Presentazione offerta generica", e tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/109-oe-presentazione-offerta-generica-v1 a **pena di inammissibilità** dell'offerta.

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.

L'operatore economico deve, **a pena di esclusione**:

a) Indicare a sistema (secondo quanto previsto nelle istruzioni di gara nel campo "Sconto", la percentuale (%) di ribasso offerto da applicare all'importo posto a base di gara;

Si precisa che i ribassi offerti non possono essere pari a 0 (zero).

*Sono **inammissibili** le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.*

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

*Si raccomanda la massima attenzione, nella redazione di questa sezione ed in particolare di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura***

L'offerta economica è generata automaticamente dalla Piattaforma (PAD) e deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi ex art. 108, comma 2 del D.lgs 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (**Pt)**	80
Offerta Economica **(Pe)**	20
TOTALE	**100**

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$P_{TOT} = P_T + P_E$

dove:

P_T = punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punti attribuiti all'offerta economica (ribasso offerto)

Di seguito le fasi applicate per l'analisi delle offerte:

- valutazione delle offerte tecniche (*Valutazione qualitativa*) ed assegnazione del relativo punteggio;
- esclusione delle offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento, ante riparametrazione (Rescailing)
- lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- calcolo della soglia di anomalia. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi (ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023;
- esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
- definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase della valutazione della eventuale anomalia;
- formazione della graduatoria di gara.

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica (Pt) e agli elementi di valutazione economica (Pe).

Di seguito si dettagliano i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Economica.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Nella valutazione delle offerte giudicate ammissibili nella precedente fase, la Commissione si riserverà di esprimere i giudizi nell'ambito dei criteri di valutazione sottoindicati esprimendo ove ritenuto necessario sintetici giudizi comparativi ed attribuendo i relativi punteggi fino a un massimo di **punti 80** secondo la ripartizione come indicato nella sottostante tabella.

N°	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	A - QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	30
2	B - CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE	35
3	C - MISURE DI RESPONSABILITÀ	5
4	D – PROPOSTE MIGLIORATIVE	10
	Totale PUNTEGGIO TECNICO	**80**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la **lettera D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la **lettera T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio	Sub criterio	Elementi di valutazione	Coeff. Ci	Pesi Qi
A) Qualità della proposta progettuale (max 30 punti)	**A.1. Contenuti**	La proposta progettuale sarà valutata con riferimento al dettaglio delle attività proposte per lo sviluppo delle due linee previste dal capitolato, in base a: funzionalità rispetto agli obiettivi del servizio, completezza ed efficienza in relazione alle opzioni di intervento esistenti, adeguatezza rispetto alle caratteristiche dei destinatari/beneficiari delle attività.	D	15
	A.2. Metodi e strumenti	Saranno valutate le scelte metodologiche e le connesse modalità di attuazione delle attività, sulla base dell'efficacia rispetto agli obiettivi, della coerenza in rapporto alle esigenze dei destinatari e della capacità di garantire il rispetto delle tempistiche.	D	15
B) Capacità organizzativa e gestionale (max 35 punti)	**B.1. Gruppo di lavoro, ruoli e responsabilità**	Sarà valutata la composizione e articolazione del gruppo di lavoro che interverrà per l'attuazione delle due linee di intervento, in termini di: dimensionamento dell'organico, professionalità coinvolte e relative competenze possedute, livelli di esperienza maturata in generale e, soprattutto, nelle tematiche specifiche delle materie di intervento. Nella valutazione del modello organizzativo e gestionale si terrà conto anche dei seguenti aspetti:	D	20

Criterio	Sub criterio	Elementi di valutazione	Coeff. Ci	Pesi Qi
		– procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni/figure previste e modalità di interazione per la gestione delle attività del servizio; – modalità di organizzazione/confronto/interazione con la Stazione appaltante; – figure di supervisione e monitoraggio delle attività. In caso di RTI, l'offerente dovrà fornire le aree di competenza di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.		
	B.2. Programmazione e controllo	Sarà valutata la proposta in termini di capacità di programmare l'organizzazione delle attività nel tempo, di monitorare e valutare l'andamento delle metriche di progetto, rilevare e valutare la soddisfazione dei soggetti coinvolti. In particolare: – la programmazione e tempificazione delle attività (cronoprogramma di dettaglio) e l'individuazione delle milestone per la verifica del corretto avanzamento dei lavori; – l'individuazione di sistemi e strumenti per misurare l'avanzamento delle attività e gli scostamenti delle metriche di progetto rispetto alle previsioni iniziali; – la previsione di specifiche metodologie volte favorire il riallineamento delle metriche di progetto in caso di scostamento.	D	5
	B.3. Analisi del rischio	Saranno valutate le indicazioni rispetto alla valutazione e modalità di gestione dei rischi, con particolare riferimento ai seguenti punti: – Individuazione delle criticità possibili; – individuazione dei rischi secondo entità e probabilità; – strategie di gestione del rischio.	D	5
	B.4. Analisi del processo	Saranno valutate le proposte formulate rispetto al sistema di controllo della qualità del servizio reso e della soddisfazione dei beneficiari rispetto alla fruizione delle attività. Saranno, pertanto, oggetto di valutazione: – obiettivi di qualità del servizio e di gradimento/soddisfazione dei destinatari delle attività; – metodologie e strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e della customer satisfaction, con relativo cronoprogramma; – procedure di confronto con la Stazione appaltante per l'analisi delle problematiche e la proposta di azioni correttive; – procedure specifiche per la gestione dei problemi e non conformità, ruoli e le responsabilità delle risorse coinvolte.	D	5
C) Misure di responsabilità (max 5 punti)	**C.1. Misure di pari opportunità di genere**	Sarà valutata l'adozione di politiche aziendali tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 - bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In caso di RTI dovranno essere indicati i componenti del raggruppamento che possiedono tale certificazione. Il punteggio sarà riconosciuto se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario sia in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione.	T	1
	C.2.	Sarà valutato l'inserimento nell'organico aziendale, di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge.	T	1

Criterio	Sub criterio	Elementi di valutazione	Coeff. Ci	Pesi Qi
	Misure per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità	Il punteggio sarà riconosciuto in presenza di apposita dichiarazione di impegno..		
	C.3. Misure di gestione ambientale e responsabilità sociale	Sarà oggetto di valutazione il possesso di certificazioni di gestione ambientale e/o di responsabilità sociale quali: ISO 14.000, EMAS, SA 8000 o equivalente. In caso di RTI dovranno essere indicati i componenti del raggruppamento che possiedono tali certificazioni, con specifica delle stesse. Il punteggio sarà riconosciuto se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario sia in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione.	T	2
	C.4. Misure di inserimento lavorativo	Sarà oggetto di valutazione l'inserimento, nel gruppo di lavoro, di giovani laureati con meno di 36 anni di età. Il punteggio sarà riconosciuto in presenza di apposita dichiarazione di impegno all'inserimento, nel gruppo di lavoro, di giovani laureati con meno di 36 anni di età.	T	1
D) Proposte migliorative (max 10 punti)	**D.1. Servizi migliorativi**	Saranno valutati gli elementi migliorativi offerti rispetto a quanto richiesto, la valutazione sarà effettuata in termini di contributo, attinenza, efficacia ed efficienza del servizio. In particolare, sarà valutata la capacità di potenziare il servizio rispetto al numero minimo di giornate/uomo richiesto per ciascun profilo professionale. Inoltre, sarà valutata: - la congruenza e l'integrazione dei servizi aggiuntivi proposti con gli obiettivi e le attività indicate nel capitolato; - la completezza e l'articolazione dei servizi aggiuntivi proposti; - l'incidenza positiva rispetto alla qualità dei servizi richiesti e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; - l'innovatività delle proposte per il perseguimento della maggior qualità ed efficacia.	D	10
			TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	***80***

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 48 punti.**

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 17.2

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio tecnico per ciascuna offerta a-esima presentata Pt(a), sarà poi determinato utilizzando il metodo aggregativo compensatore" con l'applicazione della seguente formula:

Pt(a) = Σn [Wi * V(a)i]

Dove:

- Pt(a) = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);
- Wi = peso previsto per criterio (i)
- V(a)i = coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) e variabile tra 0 e 1;
- Σn = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni criterio n = numero totale dei criteri.

In relazione a ciascun criterio D (Discrezionale), la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $V_{(a)pi}$ corrispondente alla media dei valori attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Ottimo	Fino a 1
Buono	Fino a 0,80
Discreto	Fino a 0,70
Sufficiente	Fino a 0,60
Mediocre	Fino a 0,40
Scarso	Fino a 0,20
Non adeguato	0

Il coefficiente preliminare $V_{(a)pi}$ viene trasformato in coefficiente definitivo $V_{(a)i}$, riportando ad uno il valore più alto e proporzionando ad esso gli altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata:

a) se $V_{(max)pi}>0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(\max)pi}}$$

b) se $V_{(max)pi}=0$ $V_{(a)pi}=0$

Dove:

- $V_{(a)pi}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

- $V_{(max)pi}$ = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V_{(a)i}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo.

Il punteggio tecnico, attribuito per il singolo elemento di valutazione, sarà dato dal prodotto del coefficiente definitivo $V_{(a)i}$ x il Punteggio massimo attribuito al criterio.

Si precisa che i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun criterio di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- *21,23567 viene arrotondato a 21,24;*
- *21,23467 viene arrotondato a 21,23.*

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui i singoli criteri di valutazione.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito alle offerte economiche relativo al parametro Pe verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$Pe=Pmax* V_{(a)i}$$

dove:

Pmax = 20

$V_{(a)i}$ = [R(ai)/R(max)]

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a), variabile tra 0 e 1

R_{ai} = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d'asta e l'importo offerto dal concorrente (a)imo

$R_{(max)}$ = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d'asta e l'importo dell'offerta più conveniente.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un'offerta che, in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente disciplinare e del Capitolato tecnico, risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato.

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle imprese concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{x1} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non si procederà ad una seconda riparametrazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (T), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il **punteggio tecnico definitivo**, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui i singoli criteri di valutazione.

Il **punteggio economico** si ottiene moltiplicando il coefficiente Ci per il Punteggio massimo attribuito al criterio (*uguale a 20*).

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta sarà ottenuto sommando il punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di tre (3) componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo

93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice **è responsabile** della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

Il Responsabile unico di Progetto (RUP) si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica di eventuali offerte anormalmente basse.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno ***23 SETTEMBRE 2026,*** *alle ore* ***10:00 (Apertura buste amministrative).***

La Stazione appaltante si riserva di svolgere le operazioni di gara in sedute riservate. La trasparenza dell'azione amministrativa è difatti garantita dalla natura telematica della procedura. La piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

 L'utilizzo della Piattaforma garantisce la pubblicità delle sedute e il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione Giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede, relativamente al lotto, in gara all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto *il miglior punteggio sull'offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la Commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento (se prevista) per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art.110 comma 1 del codice, le offerte che in caso di presenza in graduatoria ***di un numero superiore a tre***, che presentano punteggi – sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione – superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, **Il Responsabile unico di Progetto (RUP)** eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, *ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.*

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, dandone contestuale comunicazione al RUP. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile unico di Progetto (RUP), propone alla stazione appaltante l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua

L'aggiudicazione è disposta, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B.: *L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.*

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Si precisa che, trattandosi di appalto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ai fini della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante i dati del titolare effettivo.[1]

Il contratto è stipulato non prima di **32** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. e l'ulteriore documentazione richiesta nei documenti di gara.

Se la stipula non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

[1] La verifica del titolare effettivo risponde alle previsioni del Reg. (UE) 2021/1060. A tal proposito, si specifica che l'art. 69, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 indica la necessità di adottare le misure atte a prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità e le frodi, compresa la raccolta delle informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti in conformità all'Allegato XVII del RDC. Vengono applicati tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo: 1) criterio dell'assetto proprietario: si individua il titolare effettivo quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%; 2) criterio del controllo: si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti, esercita /no maggiore influenza dei voti; 3) criterio residuale: se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti criteri, quest'ultimo va individuato in colui che esercita i poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica. V. art. 3(6) Direttiva UE n. 2015/849 e art. 20 D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 04/10/2019 n. 125.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi di cui al provvedimento 240013/2023 del 28 giugno 2023 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate e della Circolare 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

Codice di comportamento: https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/116900

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La disponibilità dei documenti è garantita mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni tramite apposita sezione della PAD, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice e comunicata agli interessati tramite la PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante apposita sezione della *PAD* accessibile soltanto ai primi cinque classificati. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Cagliari.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Centrale regionale di committenza in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. Si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 8 "Informativa privacy".

Si rimanda a quanto stabilito nell'**Allegato 4 "Informativa privacy"** e alle dichiarazioni rese nell'Allegato 2 – Domanda di partecipazione.

La Direttrice del Servizio

Gabriella Mariani

GABRIELLA
MARIANI
27.07.2026
11:10:51
GMT+02:00